

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, MANFREDI, WILMO FERRARI, PATRIA,
ASTORI, BIASUTTI, CASTELLOTTI, DEGENNARO,
IANNUZZI, MAIRA, PINZA, TORCHIO**

Norme relative alla previdenza complementare individuale
e all'istituzione del conto di risparmio previdenziale

Presentata il 22 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di promuovere nel nostro Paese lo sviluppo di forme di previdenza complementari alla previdenza pubblica obbligatoria viene riconosciuta ed affermata nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la « Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale ».

È opinione ormai comune che le fondamenta di un moderno sistema previdenziale debbono essere edificate su tre « pilastri » identificati, in ordine, nella previdenza pubblica obbligatoria, in quella di tipo aziendale-collettivo e infine in quella di carattere individuale. Queste

stesse finalità di carattere generale vengono riconosciute nell'articolo 3, lettera v) della citata legge delega n. 421 del 1992, nell'ambito della quale è attribuita pari rilevanza alla previdenza complementare sia collettiva sia individuale: ma mentre la disciplina della previdenza complementare collettiva ha già formato oggetto di proposte, formalizzate in progetti di legge presentati presso entrambi i rami del Parlamento, altrettanta attenzione non è stata finora prestata alla seconda.

La presente proposta di legge, in applicazione dei principi generali enunciati nella stessa legge delega, è rivolta ad introdurre nel nostro ordinamento uno specifico strumento volto a soddisfare le esi-

genze della previdenza complementare individuale: il conto di risparmio previdenziale.

Le difficoltà del nostro attuale sistema previdenziale a far fronte alle prestazioni attuali e future da corrispondere ai beneficiari sono ben note; le tendenze demografiche in atto rappresentano il principale elemento critico per un sistema basato sul meccanismo della ripartizione, che viene inevitabilmente costretto a ridurre la copertura, in termini di redditi differiti all'età di riposo, per la popolazione attiva.

Ebbene lo sviluppo di forme previdenziali basate sul principio della capitalizzazione non si pone in antitesi con la previdenza pubblica obbligatoria ma tende anzi ad integrare quelle prestazioni che il sistema a ripartizione non potrà assicurare, in particolare alle nuove generazioni. La responsabilità del legislatore è quindi quella di operare scelte coraggiose e lungimiranti che, al pari di quanto avvenuto in altri Paesi industrializzati, potranno dotare il nostro Paese di un modello di previdenza più moderno e maggiormente rispondente alle esigenze delle varie categorie di lavoratori.

Il conto di risparmio previdenziale è uno strumento specificamente volto a realizzare il « terzo pilastro » della previdenza nel rispetto del principio della capitalizzazione: tale strumento soddisfa tanto il requisito di impiego a lungo termine proprio degli accantonamenti con finalità previdenziali quanto la flessibilità di gestione necessaria ad ottimizzare il rendimento del risparmio accantonato con vincolo di impiego a lungo termine.

Per quanto riguarda l'articolo 1, il comma 1 dispone che i soggetti autorizzati a versare somme nei conti di risparmio previdenziale siano i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, e i lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti e gli imprenditori individuali, anche qualora per gli stessi soggetti non operi alcun regime pensionistico di base.

I soggetti gestori dei conti di risparmio previdenziale sono individuati fra i soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione di patrimoni mobiliari di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e le imprese assicuratrici abilitate alla gestione del ramo VI di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La scelta di tali soggetti risponde all'esigenza di assicurare la necessaria professionalità della gestione, nel rispetto delle rispettive competenze e specializzazioni nonché adeguati controlli sullo svolgimento della loro attività, garantiti dalla presenza di una vigilanza di settore. Per quanto attiene all'esclusione degli enti previdenziali gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, si è ritenuto che essa sia giustificata dalla carenza di norme specifiche che ne disciplinino l'attività di gestione di strumenti individuali.

Il comma 4 precisa che i soggetti gestori dovranno tenere separata evidenza contabile dei conti di risparmio previdenziale.

Viene stabilito che ciascun soggetto autorizzato ad investire in tali conti può essere titolare di un solo conto e che condizione per aderire sia l'effettivo percepimento di un reddito di lavoro. Il vincolo di permanenza nel conto, necessario ad assicurare il connotato previdenziale dello strumento, viene fissato in almeno dieci anni. Allo scopo di evitare un utilizzo improprio dello strumento si dispone altresì che i proventi derivanti dagli investimenti effettuati con le disponibilità del conto debbano essere reimpiegati nel conto stesso.

Sempre a garanzia delle caratteristiche previdenziali dello strumento, si dispone, al comma 7, che i prelievi, parziali o totali, possano iniziare decorsi dieci anni dall'apertura del conto ma a condizione che il titolare abbia compiuto il sessantesimo anno di età. Successivamente alla data del primo prelievo sono inibiti ulteriori versamenti.

Allo scopo di assicurare la necessaria libertà di scelta da parte del titolare ed al fine di stimolare i soggetti gestori all'auspicabile efficienza viene tuttavia consentito in ogni momento il trasferimento dell'intera posizione mediante versamento ad altro conto, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di liquidazione.

I commi 9 e 10 stabiliscono quindi che tutti i prelevamenti effettuati in assenza delle condizioni ivi descritte ossia tutti quei prelevamenti che non soddisfino le condizioni di permanenza minima o che non siano funzionali all'obiettivo di trasferimento del conto ad altro gestore, comportano la chiusura del conto. Analogamente, il decesso del titolare comporta la chiusura del conto.

Onde evitare che tali vincoli contrastino con le finalità previdenziali del conto, il comma 10 dispone che i prelevamenti effettuati in occasione di eventi di carattere eccezionale relativi alla situazione personale, familiare o professionale del titolare del conto che rivestano un carattere di gravità tale da costringere il titolare, per farvi fronte, a liquidare il proprio conto di risparmio previdenziale, non comportino la chiusura del conto, né impediscano ulteriori versamenti.

L'individuazione degli eventi predetti, chiaramente connessi al requisito di gravità ed eccezionalità, è rinviata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il regime fiscale del conto di risparmio previdenziale è disciplinato dall'articolo 2. Attualmente per la previdenza complementare individuale non esiste un regime fiscale tipizzato e le norme vigenti prevedono soltanto la detrazione d'imposta per i premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Il regime fiscale prescelto per il conto di risparmio previdenziale non contempla alcuna agevolazione in sede di versamento delle somme da parte del titolare e prevede la neutralità fiscale del conto e la non imponibilità delle somme restituite; gli incentivi vengono concessi solo al momento dei prelevamenti dal conto e sono costituiti da crediti d'imposta commisurati alle somme prelevate.

I commi 1 e 2 stabiliscono il regime fiscale del conto secondo un regime analogo a quello degli organismi di intermediazione nella circolazione dei valori mobiliari (OICVM) di diritto italiano: i redditi conseguiti mediante la gestione del conto e le somme successivamente prele-

vate dal titolare non sono soggette alle imposte sui redditi e all'imposta sostitutiva sui *capital gains*.

Sui proventi di pertinenza del conto continuano ad essere applicate tutte le ritenute alla fonte eventualmente previste dall'ordinamento, comprese quelle su redditi diversi da quelli di capitale e le stesse operano a titolo d'imposta. In questo modo, salvo talune differenze, il regime fiscale del conto è sostanzialmente analogo a quello che subirebbe la persona fisica.

In analogia alla scelta operata per i fondi pensione collettivi, sul conto non grava alcuna imposta sostitutiva.

Gli incentivi concessi alla previdenza complementare individuale, che tengono conto degli obiettivi stabiliti in sede di legge delega sulla revisione e la modifica delle disposizioni di legge in materia di esenzioni e agevolazioni tributarie (articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408) sono costituiti da un credito d'imposta i cui criteri di attribuzione e di fruizione sono stabiliti dai commi da 3 a 9.

Il comma 3 stabilisce che il credito è commisurato alle somme che vengono prelevate dal conto, fino ad un limite massimo complessivo di 150 milioni da rivalutarsi annualmente. Si è ritenuto opportuno fissare un limite globale riferibile al conto in luogo di un limite annuo, per consentire elevata flessibilità nell'utilizzo di tali somme, dati i fini per cui le stesse sono accantonate. La commisurazione del credito alle somme prelevate consente di minimizzare gli effetti degli incentivi concessi sul gettito, nonché di modulare l'entità degli incentivi stessi in relazione al periodo di permanenza nel conto (comma 4). Il comma 5 prevede ulteriori limiti al fine di evitare comportamenti elusivi consistenti nel versamento di ingenti somme in prossimità degli ultimi anni di permanenza nel conto allo scopo prevalente di usufruire del credito d'imposta.

Il comma 9 stabilisce le modalità di utilizzo del credito d'imposta oltre alla possibilità di imputazione sull'IRPEF a

vario titolo; si segnalano la facoltà di utilizzare il credito per la sottoscrizione di titoli di Stato con scadenza di almeno quattro anni e quella di scomputo dalle imposte sui trasferimenti dovute dagli eredi in caso di morte del titolare.

Il comma 10 esenta il conto dall'imposta sulle successioni e dai connessi adempimenti procedurali.

Il comma 12 attribuisce al Ministro delle finanze il compito di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

L'articolo 3 dispone che l'offerta al pubblico dei conti di risparmio previdenziale rispetti le norme generali previste per l'offerta al pubblico di valori mobiliari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Conti di risparmio previdenziale).

1. I lavoratori dipendenti, i soggetti che esercitano arti o professioni ovvero attività di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli imprenditori individuali, i partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, gli iscritti a corsi di formazione universitaria o professionale, gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché ogni persona fisica che svolga con carattere di continuità lavoro domestico non retribuito, che accendano presso i soggetti indicati al comma 4 un conto di risparmio previdenziale, avente le caratteristiche di cui al presente articolo, sono ammessi al regime tributario di cui all'articolo 2.

2. Il Ministro delle finanze determina, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di certificazione della condizione di lavoratore domestico non retribuito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di un reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa, l'effettivo possesso di tale reddito costituisce presupposto per l'applicazione del regime tributario di cui all'articolo 2.

4. I conti di risparmio previdenziale possono essere accesi esclusivamente presso i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché presso le imprese di assicurazione abilitate alla gestione del ramo VI di cui

alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. I conti di risparmio devono essere rubricati come tali e di essi deve essere mantenuta, dai soggetti di cui al presente comma, separata evidenza contabile. Per l'attività di gestione di conti di risparmio previdenziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge n. 1 del 1991 relative all'attività di gestione di patrimonio, e di cui ai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Ciascun soggetto di cui al comma 1 può essere titolare di un solo conto di risparmio previdenziale, e ciascun conto può avere un unico titolare. Il conto non può avere una durata inferiore a dieci anni.

6. I criteri per la determinazione contrattuale della redditività dei conti di risparmio previdenziale sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

7. I prelievi, parziali o totali, dal conto di risparmio individuale non possono essere effettuati prima del decorso di dieci anni dall'apertura del conto né prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte del titolare del conto stesso. Successivamente alla data del primo prelievo non è possibile effettuare ulteriori versamenti.

8. È consentito in ogni momento il trasferimento dell'intera posizione mediante accensione di un nuovo conto presso un diverso intermediario abilitato ai sensi del comma 4. Non è consentito più di un trasferimento di cui al presente comma in ciascun anno solare. La posizione liquidata ai fini del trasferimento deve essere investita nel nuovo conto di risparmio previdenziale entro quindici giorni dalla data di liquidazione.

9. I prelievi effettuati in difformità da quanto previsto nei commi 7 e 8 comportano la chiusura e la liquidazione del conto, nonché gli effetti ai fini tributari di cui al comma 11 dell'articolo 2.

10. Il decesso del titolare comporta la chiusura del conto e la sua liquidazione a favore degli aventi causa. Non comportano la chiusura né la liquidazione del conto, e non impediscono l'effettuazione di ulteriori versamenti, i prelievi effettuati in

occasione di eventi di carattere eccezionale relativi alla situazione personale, familiare o professionale del titolare del conto, che rivestano un carattere di particolare gravità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati gli eventi di carattere eccezionale di cui al presente comma, e le modalità dalla loro certificazione.

11. Ai fini del presente articolo:

a) la conversione parziale o totale in rendita delle disponibilità esistenti sul conto è equiparata al prelievo;

b) l'apertura del conto decorre dalla data del primo versamento.

ART. 2.

(Regime tributario dei conti di risparmio previdenziale).

1. I proventi derivanti dai conti di risparmio previdenziale di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) né all'imposta locale sui redditi (ILOR) a condizione che, fino alla data del primo prelievo, essi vengano reinvestiti nel conto stesso.

2. Sui prelievi effettuati è attribuito al titolare del conto un credito d'imposta da valere ai fini IRPEF e ILOR, nelle seguenti misure:

a) 20 per cento per i prelievi effettuati dal decimo al quindicesimo anno dalla data del primo versamento;

b) 30 per cento per i prelievi effettuati dal sedicesimo al ventesimo anno dalla data del primo versamento;

c) 40 per cento per i prelievi effettuati a partire dal ventunesimo anno dalla data del primo versamento.

3. In ciascun periodo d'imposta il credito d'imposta di cui al comma 2 non può superare il limite di lire 150 milioni. Il limite di cui al presente comma è aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta in ogni caso al titolare del conto relativamente all'eccedenza della somma dei versamenti effettuati nei cinque anni precedenti il primo prelievo, ad eccezione dei prelievi di cui al comma 10 dell'articolo 1, rispetto al 10 per cento della posizione individuale maturata alla data in cui viene effettuato il primo prelievo.

5. Per i prelievi effettuati dal titolare nella ipotesi di cui al comma 10 dell'articolo 1, si applica il credito di imposta di cui al comma 2 in misura in ogni caso non inferiore al 20 per cento della somma prelevata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'articolo 1, ai fini del computo della durata del rapporto si considera anche il periodo trascorso anteriormente alla data di trasferimento del conto. I prelievi effettuati ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 1 non costituiscono, alle condizioni ivi previste, reddito imponibile.

7. Il soggetto che eroga le somme a titolo di proventi del conto o di prelievo dallo stesso attesta le generalità del titolare del conto o dei suoi aventi causa, la misura del credito d'imposta spettante e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, con certificazione conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 2 può altresì essere fatto valere ai fini dell'IRPEF dovuta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Nel caso in cui il titolare del conto di risparmio previdenziale si avvalga della facoltà di cui al comma 10 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il sostituto d'imposta procede, ai fini del-

l'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 2, alla liquidazione al sensi del comma 13 del citato articolo 78 ed esegue il conguaglio finale tenendo conto dei dati risultanti dalla certificazione di cui al comma 7 del presente articolo.

10. Il credito d'imposta di cui al comma 2 può essere fatto valere ai fini dell'imposta sulle successioni, in caso di decesso del titolare, da parte degli aventi causa.

11. Nel caso in cui vengano meno le condizioni previste dalla presente legge relativamente al conto di risparmio previdenziale, il titolare del conto o i suoi aventi causa perdono fin dalla data di accensione del conto il diritto ai benefici fiscali di cui al presente articolo. In tal caso alle maggiori imposte dovute si applica l'interesse annuo del 9 per cento.

12. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 3.

*(Offerta al pubblico dei conti
di risparmio previdenziale).*

1. All'offerta al pubblico dell'investimento nei conti di risparmio previdenziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.